

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1829)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 20 luglio 1966 (V. Stampato n. 2508)

**d'iniziativa dei deputati NANNINI, BORGHI, DALL'ARMELLINA, BIANCHI Fortunato
BUZZI, RAMPA e PATRINI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 settembre 1966*

Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1952, n. 690, relativa al trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I servizi prestati in qualità di insegnante stabile assunto per concorso nelle scuole gestite per delega dello Stato dagli Enti di cultura di cui all'articolo 69 del regio decreto-legge 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni, sono riconosciuti, come durata e qualità, quali servizi di ruolo prestati nelle scuole elementari pubbliche ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

Art. 2.

I Provveditori agli Studi, in conformità alle norme di attuazione della presente leg-

ge, rilasciano attestati comprovanti la qualità e la durata del servizio prestato alle dipendenze degli Enti delegati desumendola da regolari atti esistenti presso gli uffici dipendenti.

Qualora non risultino atti originali in quanto essi sono andati distrutti o perduti per causa di guerra si può desumere la qualità del servizio prestato dall'insegnante da documenti scolastici o da tracce di rapporti informativi compilati dai dirigenti degli Enti delegati o da attestazioni rilasciate anche *a posteriori* dagli stessi sulla natura dei servizi prestati, o da atto di notorietà rilasciato dalla Pretura e sottoscritto come testimoni da funzionari amministrativi o scolastici del Ministero della pubblica istruzione o da dirigenti scolastici anche se in quiescenza a suo tempo comandati presso gli Enti delegati ai sensi del terzo comma dell'articolo 77 del regio decreto-legge 5 febbraio 1928, n. 577.

Art. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.